

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 85

Al Ministero delle Politiche agricole alimentari
e forestali
ROMA

Alle Regioni Assessorati Agricoltura
LORO SEDI

Alle Province Autonome
LORO SEDI

Alla COLDIRETTI
ROMA

Alla CONFAGRICOLTURA
ROMA

Alla CIA
ROMA

Alla COPAGRI
ROMA

Alle Unioni Nazionali Olivicole
ROMA

Alle Associazioni Olivicole Indipendenti
LORO SEDI

A Tutte le Organizzazioni di Categoria

A Tutti gli Operatori del Settore

Oggetto: Modifica delle Istruzioni operative AGEA n. 2 del 9 gennaio 2018 e s.m.i. - relative alle modalità di applicazione dei Regg. (UE) n. 611/2014 e 615/2014, così come modificati dai Regg. (UE) n. 1962/2017 del 9 agosto 2017 e n. 1963/2017 del 9 agosto 2017 inerenti i programmi di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola. Campagna di commercializzazione 2018-2021

Documento pubblico

Con Regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 del 30 aprile 2020, la Commissione Europea ha adottato deroghe a taluni regolamenti della Commissione medesima, al fine di consentire agli Stati membri e agli operatori agricoli di mettere in atto misure e procedure idonee ad affrontare al meglio la crisi determinata dalla pandemia Covid-19.

Relativamente al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, l'articolo 3, paragrafo 2 di detto regolamento stabilisce che "in deroga all'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014, il termine di due mesi non si applica alla notifica di modifiche di un programma di attività, alle seguenti condizioni: a) le modifiche proposte riguardano le attività del terzo anno di attuazione del programma di lavoro triennale iniziato il 1o aprile 2018; b) l'attività inizialmente prevista non ha potuto o non può avere luogo, in tutto o in parte, a causa delle difficoltà sorte a seguito della pandemia di Covid-19; c) l'attività modificata si svolge dopo l'accettazione da parte dell'autorità competente".

AGEA è tenuta ad adottare le necessarie disposizioni tecniche affinché gli operatori possano tempestivamente procedere con le richieste di modifica in conformità a quanto disposto dal regolamento (UE) 2020/600.

Considerata la necessità di portare a conoscenza di tutte le Organizzazioni beneficiarie la previsione dell'art. 3 paragrafo 2 del Reg.(UE) n. 600/2020, le Istruzioni Operative AGEA n. 2 del 9 gennaio 2018 sono modificate come di seguito riportato:

5 BIS – PRESENTAZIONE VARIANTI (REG UE 2020/600 - articolo 3, paragrafo 2)

In deroga all'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014, il termine di due mesi non si applica alla notifica di modifiche di un programma di attività, alle seguenti condizioni: a) le modifiche proposte riguardano le attività del terzo anno di attuazione del programma di lavoro triennale iniziato il 1o aprile 2018; b) l'attività inizialmente prevista non ha potuto o non può avere luogo, in tutto o in parte, a causa delle difficoltà sorte a seguito della pandemia di Covid-19; c) l'attività modificata si svolge dopo l'accettazione da parte dell'autorità competente.

Le Organizzazioni beneficiarie, ogni qualvolta intendano avvalersi della deroga in questione, debbono richiedere a mezzo PEC all'Organismo Pagatore Agea (protocollo@pec.agea.gov.it), l'apertura del portale dedicato, al fine di potervi inserire i dati relativi alla modifica proposta.

Ogni nuova modifica presentata, annulla e sostituisce quella precedentemente presentata ed approvata dalle Autorità competenti.

L'attività modificata potrà essere svolta solo dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'Autorità competente, secondo le normali e tuttora vigenti modalità.

Restano invariate le prescrizioni di cui all'art. 2, comma 6, lettere b) c) e d) del Regolamento UE di esecuzione n. 615/2014 e smi.

Il Direttore dell'Ufficio Monocratico
F. Martinelli

Documento pubblico